

Scheda informativa

Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (O.P.) per i settori o prodotti non ortofrutticoli – altri settori.

Le forme giuridiche previste per ottenere il riconoscimento sono:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società' costituite dai medesimi soggetti o da società' cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società' cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il riconoscimento viene concesso per singolo settore agro-alimentare come indicato nell'Allegato 1 alla [Delibera 26 luglio 2010, n. 1205 - Ridefinizione delle Disposizione applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24](#), salvo l'espressa richiesta dell'O.P. affinché il riconoscimento sia limitato ad uno o più singoli prodotti, o a specifiche categorie merceologiche.

Può avvenire per l'intera O.P. comprendente la totalità dei soci, o solo per una sezione della medesima.

L'O.P. può avere un riconoscimento regionale o interregionale a seconda della ubicazione territoriale in cui si colloca la produzione delle aziende socie che la compongono. Nel caso del riconoscimento interregionale, la Regione competente ai fini del riconoscimento dell'O.P. è quella nel cui territorio viene realizzato il maggior volume della produzione. La regione di riferimento coordina le verifiche svolte – anche al fine dei controlli per il mantenimento dei requisiti – da ciascuna regione interessata per la parte di competenza.

Requisiti per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento l'O.P. deve avere sede operativa nella regione e associare un numero minimo di produttori pari a 5 e rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata (fatturato diretto), conferita dai soci, non inferiore a quelli indicati nell'Allegato 1 alla [Delibera 26 luglio 2010, n. 1205](#) (mediamente 1.000.000 di €, con eccezioni a 300.000 € o al 3% del prodotto regionale calcolata come media dei tre anni precedenti). Per le O.P. che intendono richiedere il riconoscimento per il settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo anno precedente la richiesta di riconoscimento

Vincoli del produttore

I soci produttori devono rendere disponibile almeno il 75% della produzione per cui aderiscono all'O.P. secondo le seguenti modalità:

1. conferimento/vendita all'O.P.;
2. vendita diretta del socio su contratto O.P. con fatturazione del socio stesso (nelle fatture deve essere fatto espresso riferimento al contratto stipulato dall'O.P.); questa possibilità presuppone che siano stati stipulati contratti dell'O.P. con i clienti, contratti quadro, accordi interprofessionali ancora vigenti.

I soci devono rimanere vincolati all'O.P. per il settore/prodotto d'iscrizione per un periodo minimo di tre anni.

Contributi per le O.P.

L'accesso ai contributi per **l'ampliamento significativo dell'attività** è consentito a tutte le O.P. iscritte nell'Elenco regionale sulla base di programmi articolati in un periodo di tre anni.

Possono beneficiare dei contributi solo i soci produttori agricoli con sedi nel territorio regionale.

Rientrano nell'ampliamento significativo dell'attività le seguenti categorie:

- I) attività di assistenza tecnico-economica alle aziende agricole, legata ad azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, alla sostenibilità ambientale e al benessere animale, allo sviluppo della competitività e della valorizzazione commerciale delle produzioni, ivi compresa l'attività di supporto ad accordi di filiera, contratti e accordi quadro finalizzati alla programmazione e al miglioramento qualitativo della produzione; i contributi sono articolati in un periodo di tre anni e concessi nella misura massima del 70% di contributo delle spese ritenute ammissibili al I° anno, del 50% al II° anno e del 30% al III° anno.
- II) attività di promozione di produzioni di qualità, ricerche di mercato, ideazione e progettazione di prodotti, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle DOP, IGP, e AS e delle denominazioni riconosciute, elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi, introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi HACCP, di sistemi di rintracciabilità e per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione, sistemi di Audit ambientali e certificazioni etiche; i contributi sono articolati in un periodo di tre anni e concessi nella misura massima del 50% annuo delle spese ritenute ammissibili.

Le Organizzazioni di produttori che hanno concluso un programma di ampliamento di attività (cosiddetto I ciclo), possono accedere ai contributi per un nuovo programma di ampliamento (cosiddetto II ciclo) purchè esso abbia carattere di innovatività.

Successivamente alla conclusione del II ciclo, le O.P. possono accedere ad ulteriori cicli di programmazione per le seguenti attività tra loro cumulabili:

- a) presidio per assistenza tecnico-economica
- b) ampliamento delle attività, legate all'incremento del numero dei soci produttori acquisiti nel territorio dell'Emilia-Romagna

Programma informatico di gestione delle O.P.

In considerazione sia dell'esigenza di snellire le procedure di controllo svolte dagli uffici regionali, sia di avere certezza sull'appartenenza dei singoli produttori a un' OP, anche ai fini di interventi legati al PSR o altro, nel 2007 la regione ha avviato l'introduzione di un'importante innovazione: un programma informatico, utilizzabile da parte delle OP a partire dal 2008, con la possibilità di scaricare i dati relativi alle anagrafiche dei propri soci direttamente dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole o, in subordine, dalla Camera di Commercio o dall'Anagrafe tributaria.

Questo permette la gestione di dati provenienti da una fonte "sicura" e consente la visualizzazione delle eventuali doppie adesioni dei soci presenti in più OP, per una più facile gestione degli stessi. In questo modo le basi sociali risulteranno allineate alle banche dati ufficiali. E' disponibile inoltre, per gli utenti O.P. abilitati all'applicazione web denominata SpagoBI, un elenco di interrogazioni predefinite che consentono il salvataggio e la stampa dei propri elenchi soci aggiornati al giorno precedente.

Normative e documenti:

[Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24 - Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari](#) (42,67 kB - PDF)

[D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 - Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#) (44,82 kB - PDF)

[D.M. 12 febbraio 2007, n. 85/traV - Attuazione del D. Lgs 27 maggio 2005, n. 102](#) (30,39 kB - PDF)

[Delibera Giunta regionale 17 marzo 2008, n. 342 Modalità operative per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P.](#) (33,71 kB - PDF)

[Delibera 8 settembre 2008 n. 1406 recante L.R. 24 del 2000. Modifiche e integrazioni a a Delibera 2111 del 2007 disposizioni concernenti le O.P.](#) (408,75 kB - PDF)

[Delibera 26 luglio 2010, n. 1205 - Ridefinizione delle Disposizione applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24](#) (576,38 kB - PDF)